



AREA ANAGRAFE ECONOMICA Registro delle imprese di Torino

Nota informativa n° 2 del 6 ottobre 2014

Oggetto: novità introdotte dalla legge 11 agosto 2014 n.116, di conversione del D.L. n. 91/2014

Sin dal 19 febbraio 1996, l'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la regolare iscrizione delle domande nel Registro imprese è sempre stato di esclusiva competenza dell'Ufficio del Registro imprese.

A decorrere dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle società per azioni, l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge, per l'iscrizione delle domande nel Registro imprese, rientra nell'esclusiva responsabilità del notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto.

Resta ferma, quando l'iscrizione è eseguita in mancanza delle condizioni previste dalla legge, la cancellazione d'ufficio, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2191 c.c..

Con riguardo a questa tipologia di domande:

- per garantire l'immediatezza dell'iscrizione, il legislatore ha sollevato in modo significativo l'Ufficio del Registro delle imprese dal controllo *a priori* della regolarità delle stesse, attribuendolo al Notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto allegato¹;
- per evitare che le iscrizioni siano eseguite senza che sussistano le condizioni richieste dalla legge, il legislatore ha chiesto all'Ufficio del Registro delle imprese di eseguire *a posteriori*, quei controlli che, se effettuati *a priori*, avrebbero potuto comportare la sospensione ed eventualmente anche il rifiuto della domanda alla quale è stato allegato l'atto notarile.

Pertanto, quando la domanda è presentata sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata:

- **prima di procedere all'iscrizione**, l'Ufficio del Registro delle imprese deve limitarsi a verificare esclusivamente la sussistenza delle condizioni di ricevibilità della stessa (per esempio, l'autenticità della sottoscrizione o la competenza territoriale) e di quelle poche altre specifiche condizioni o presupposti che particolari norme di legge hanno espressamente rimesso alla esclusiva competenza del Registro delle imprese (per esempio, l'iscrizione della PEC).
- **dopo l'iscrizione**, *a posteriori*, l'Ufficio del Registro delle imprese deve eseguire invece tutti gli altri controlli, soggetti *a priori* all'esclusiva responsabilità del notaio e, in caso di accertata irregolarità, segnalare la domanda al Giudice del registro affinché, con decreto, possa disporre la cancellazione ai sensi di quanto prevede l'articolo 2191 c.c..

Nulla è cambiato con riguardo a tutte le altre domande e denunce, non soggette all'ambito di applicazione del D.L. n. 91/2014, cioè quelle che non hanno in allegato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, che continuano ad essere oggetto dell'esclusivo potere di controllo *a priori* dell'Ufficio del Registro delle imprese, sia con riguardo alle condizioni di ricevibilità sia con riguardo alle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione².

Le novità normative, introdotte dal D.L. n. 91/2014, hanno determinato la necessità di rivedere l'organizzazione dell'Ufficio del Registro delle imprese oltre che di seguire nuove modalità operative con riguardo alla gestione del procedimento di iscrizione delle domande presentate sulla base di un atto notarile che, per chiarezza e necessità di condivisione con l'utenza interessata, si è ritenuto di illustrare mediante il seguente schema.

Al fine di un chiaro e immediato confronto, utile ad evidenziare le differenze, lo schema prima individua le domande/denunce non soggette all'ambito di applicazione del D.L. n. 91/2014, illustrandone l'*iter* del procedimento (già noto all'utenza), poi individua le domande che invece vi sono soggette, illustrando l'*iter* del nuovo procedimento.

SCHEMA	
<p>1. DOMANDE/DENUNCE NON SOGGETTE ALL'ART. 20 D.L. 91/2014</p> <p>1.1. Tipologia</p> <p>1.2. Iter della pratica ed esito del procedimento</p> <p> 1.2.1. Controllo <i>a priori</i> del Registro Imprese</p> <p> 1.2.2. Iscrizione / sospensione /preavviso /rifiuto</p> <p>1.3. Tempi per l'iscrizione e il deposito</p>	<p>2. DOMANDE SOGGETTE ALL'ART. 20 D.L. 91/2014</p> <p>2.1. Tipologia</p> <p>2.2. Iter della pratica ed esito del procedimento</p> <p> 2.2.1. Controllo <i>a priori</i> del Notaio</p> <p> 2.2.2. Controllo <i>a priori</i> del Registro Imprese</p> <p> 2.2.3. Iscrizione / sospensione / preavviso / rifiuto</p> <p> 2.2.4. Controllo <i>a posteriori</i> del Registro Imprese</p> <p> 2.2.5. Decreto di cancellazione del Giudice del registro (eventuale)</p> <p>2.3. Tempi per l'iscrizione e il deposito</p> <p>2.4. Casi particolari</p>

Le novità introdotte dal D.L. n. 91/2014 saranno operative per le domande inviate al Registro delle imprese di Torino a partire dal 13 ottobre 2014.

1. DOMANDE/DENUNCE “NON” SOGGETTE ALL’ART. 20 DEL D.L. 91/2014

1.1. Tipologia

1. le domande di iscrizione³ e di deposito, relative alle società per azioni⁴, anche quando presentate sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata⁵;
2. le denunce REA⁶;
3. le domande di iscrizione³, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, con esclusione delle società per azioni⁷, presentate sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata⁵, inviate al Registro delle imprese fino al 31 agosto 2014⁸;
4. le domande di deposito di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, con esclusione delle società per azioni⁴, inviate al Registro delle imprese fino al 31 agosto 2014;
5. le domande di iscrizione⁹, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell’impresa, alle quali non è allegato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata¹⁰.

1.2. Iter della pratica ed esito del procedimento

La domanda/denuncia inviata, è ricevuta e protocollata dal sistema informatico e successivamente istruita dall’Ufficio del Registro delle imprese destinatario.

1.2.1. Controllo *a priori* del Registro Imprese

Prima di procedere all’iscrizione o al deposito, l’Ufficio del Registro delle imprese deve verificare la regolarità della domanda/denuncia accertando:

- l’autenticità della sottoscrizione e la legittimazione del soggetto che presenta la domanda/denuncia
- la competenza territoriale
- il rispetto dei termini di presentazione
- la regolare compilazione del modello di domanda/denuncia
- che siano stati presentati più modelli di domanda quando non è consentito eseguire più adempimenti con un unico modello¹¹
- la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si richiede l’iscrizione/deposito a quello previsto dalla legge (tipicità)
- che siano allegati tutti i documenti dei quali la legge prescrive la presentazione (atto principale e suoi allegati)
- la forma giuridica e il formato informatico dei documenti allegati
- la veridicità dei dati e dei fatti oggetto della domanda/denuncia
- la coerenza e la non contraddittorietà fra i dati, i fatti e gli atti di cui si richiede l’iscrizione/deposito e quanto già pubblicato nell’archivio del Registro delle imprese
- che l’attività denunciata sia stata avviata nel rispetto delle norme che la disciplinano
- il pagamento dei diritti di segreteria
- l’assolvimento dell’imposta di bollo¹²
- la registrazione degli atti allegati¹³
- che l’impresa abbia iscritto nel Registro delle imprese la propria PEC
- la sussistenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione¹⁴.

1.2.2. Iscrizione/sospensione/preavviso/rifiuto

In caso di accertata regolarità, la domanda/denuncia è iscritta o depositata nel Registro delle imprese/REA entro i termini prescritti dalla legge per l'iscrizione e il deposito¹⁵.

In caso di accertata irregolarità, l'Ufficio sospende la domanda/denuncia e invita formalmente l'impresa a regolarizzarla entro un congruo termine, diversamente la domanda/denuncia è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.

Quando la domanda/denuncia non è regolarizzabile, l'Ufficio notifica all'impresa un preavviso di rigetto. In mancanza di idonee osservazioni da parte dell'impresa, la domanda/denuncia è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore.

Ciò non vale con riguardo all'ipotesi in cui l'Ufficio riscontri che non è stata regolarmente assolta l'imposta di bollo o che la stessa non è stata assolta nella misura dovuta. In questo caso, per quanto di competenza, l'Ufficio si limita a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'irregolarità riscontrata.

1.3. **Tempi per l'iscrizione e il deposito**

I tempi del procedimento dipendono dal tipo di adempimento eseguito con la domanda/denuncia presentata.

Fatta salva, in caso di irregolarità, la sospensione della domanda/denuncia, l'Ufficio esegue:

- **l'iscrizione** nel Registro delle imprese, entro il termine di **cinque giorni** dalla protocollazione della domanda,
- il **deposito** nel Registro delle imprese, entro il termine di **trenta giorni** dalla protocollazione della domanda,
- **l'iscrizione** della denuncia **nel REA**, entro il termine di **trenta giorni** dalla protocollazione della denuncia.

2. **DOMANDE SOGGETTE ALL'ART. 20 DEL D.L. 91/2014**

2.1. **Tipologia**

A decorrere dal 1° settembre 2014

1. le domande di iscrizione³, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle società per azioni⁴, presentate sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata⁵, inviate al Registro delle imprese dal 1° settembre 2014;
2. le domande di deposito di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, quale che sia la forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle società per azioni⁴, inviate al Registro delle imprese dal 1° settembre 2014.

N.B. L'accertamento delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione rientra nell'esclusiva responsabilità del notaio sia quando la domanda è presentata e sottoscritta personalmente dal notaio, sia quando la domanda, alla quale è allegato l'atto notarile, è presentata e sottoscritta da altro soggetto (per esempio, l'amministratore, il socio o il liquidatore della società)¹⁶.

2.2. Iter della pratica ed esito del procedimento

2.2.1. Controllo *a priori* del Notaio

La domanda è presentata dal Notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto allegato o da altro soggetto legittimato¹⁶.

Prima dell'invio della domanda al Registro delle imprese, il Notaio deve verificare e assicurare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione, accertando:

- la regolare compilazione del modello di domanda
- la forma giuridica e il formato informatico dei documenti allegati
- la veridicità dei dati e dei fatti oggetto della domanda
- la coerenza e la non contraddittorietà fra i dati, i fatti e gli atti di cui si richiede l'iscrizione/deposito e quanto già pubblicato nell'archivio del Registro delle imprese
- il versamento dell'imposta di bollo¹²
- la registrazione degli atti allegati¹³
- la sussistenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione¹⁴.

2.2.2. Controllo *a priori* del Registro Imprese

La domanda, controllata dal Notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto allegato, è inviata, ricevuta e protocollata dal sistema informatico e successivamente istruita dall'Ufficio del Registro delle imprese destinatario.

Prima di procedere all'iscrizione o al **deposito**, l'Ufficio del Registro delle imprese deve verificare la regolarità della domanda accertando esclusivamente:

- che si tratti di una domanda inviata sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata
- l'autenticità della sottoscrizione e la legittimazione del soggetto che presenta la domanda
- che siano stati presentati più modelli di domanda quando non è consentito eseguire più adempimenti con un unico modello¹¹
- la competenza territoriale
- il rispetto dei termini di presentazione
- il pagamento dei diritti di segreteria
- che l'impresa abbia iscritto nel Registro delle imprese la propria PEC.

2.2.3. Iscrizione/sospensione/preavviso/rifiuto

In caso di accertata regolarità (con riferimento ai controlli di cui al punto 2.2.2.), la domanda è immediatamente iscritta nel Registro delle imprese, a prescindere dal fatto che la stessa sia regolare o meno con riguardo a tutte le altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione, l'accertamento delle quali è stato rimesso all'esclusiva responsabilità del Notaio.

In caso di accertata irregolarità (con riferimento ai controlli di cui al punto 2.2.2.), l'Ufficio sospende la domanda e invita formalmente l'impresa a regolarizzarla entro un congruo termine, diversamente la domanda è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore. La sospensione e l'invito devono attenersi esclusivamente alle condizioni oggetto del controllo da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese e prescindere dal fatto che la domanda sia regolare oppure no con riguardo a tutte le altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione, l'accertamento delle quali è stato rimesso all'esclusiva responsabilità del Notaio.

Quando la domanda non è regolarizzabile, l'Ufficio notifica all'impresa un preavviso di rigetto. In mancanza di idonee osservazioni da parte dell'impresa, la domanda è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore, indipendentemente dal fatto che la stessa sia regolare oppure no con riguardo a tutte le altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione, l'accertamento delle quali è stato rimesso all'esclusiva responsabilità del Notaio.

2.2.4. Controllo *a posteriori* del Registro Imprese

Successivamente all'iscrizione¹⁷, l'Ufficio deve segnalare la domanda iscritta al Giudice del Registro, **se** l'iscrizione è stata eseguita in mancanza di una o più delle seguenti condizioni¹⁸:

- corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si richiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (tipicità)
- presenza di tutti i documenti dei quali la legge prescrive la presentazione (atto principale e suoi allegati)
- forma giuridica e formato informatico dei documenti allegati
- veridicità dei dati e dei fatti oggetto della domanda
- sussistenza di tutte le altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Non tutte le condizioni che il Notaio deve accertare al momento dell'invio della domanda valgono a giustificare la cancellazione dell'iscrizione già eseguita, con decreto del Giudice del registro.

Quest'ultima, infatti, non viene disposta per quelle irregolarità che attengono al mero procedimento di iscrizione e che, pertanto, non sono idonee a inficiarne il risultato (pubblicità del dato, del fatto o dell'atto previsto dalla legge), posta la regolarità della domanda con riguardo alla veridicità oltre che alla legalità formale e documentale.

Per tale ragione, l'Ufficio non segnala al Giudice del registro le domande:

- compilate irregolarmente o non coerenti con quanto già pubblicato nell'archivio del Registro delle imprese;
- non in regola con l'imposta di bollo.

Con riguardo alla prima irregolarità, il Notaio che ha richiesto l'iscrizione può sempre presentare successivamente le domande a rettifica che saranno necessarie.

Quando l'iscrizione è avvenuta senza che sia stata assolta regolarmente l'imposta di bollo, invece, l'Ufficio si limita a segnalare all'Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, l'irregolarità riscontrata.

2.2.5. Decreto di cancellazione del Giudice del registro (eventuale)

Quando il Giudice del registro ritiene che l'iscrizione segnalata dall'Ufficio del Registro delle imprese è avvenuta in mancanza di una o più delle condizioni previste dalla legge, dispone con proprio decreto la cancellazione dell'iscrizione irregolarmente eseguita ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile.

2.3. Tempi per l'iscrizione e il deposito

Una volta compiuti i controlli *a priori* di sua competenza e accertata la regolarità della domanda, l'Ufficio deve procedere "immediatamente" all'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, a prescindere dal fatto che risultino soddisfatte oppure no tutte le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione, rimesse al controllo e soggette all'esclusiva responsabilità del Notaio.

Resta fermo l'obbligo per l'Ufficio di osservare il principio fondamentale del "rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e di protocollo delle domande" per cui, il termine "immediatamente", come evidenzia il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014, riguarda esclusivamente le modalità relative ai controlli sulle domande e non implica modifiche o accelerazioni rispetto al turno assegnato a ciascuna di esse al momento della protocollazione.

Ne consegue che, anche con riguardo a queste domande, l'Ufficio continuerà ad istruire ed iscrivere¹⁹ nel medesimo giorno, tutte le domande aventi la stessa data di protocollo²⁰.

2.4. Casi particolari

Domande di iscrizione di atti soggetti a termine o condizione: l'iscrizione di atti notarili soggetti a termine o condizione, se al momento della presentazione della domanda il termine o la condizione non si sono ancora verificati/avverati, deve **sempre** essere richiesta presentando due distinte domande: la prima per richiedere l'iscrizione dell'atto, la seconda, da presentarsi successivamente al verificarsi del termine o all'avveramento della condizione, per richiedere l'iscrizione delle modifiche formalizzate nell'atto stesso.

Entrambe le domande sono soggette all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del D.L. n. 91/2014.

Domande miste: quando con la stessa domanda, alla quale è allegato un atto notarile, è richiesta anche l'iscrizione di altri dati e/o fatti indipendenti dall'atto allegato, oppure, è presentata anche una denuncia al REA, la domanda è definita "**mista**".

In quanto mista, la domanda è soggetta per una parte del suo oggetto all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del D.L. n. 91/2014, per l'altra parte no. Ciò nonostante, in caso di accertata irregolarità, anche se con riguardo alla sola parte non soggetta all'ambito di applicazione dell'articolo 20, l'Ufficio deve comunque sospendere "**tutta la domanda**", attendere la sua regolarizzazione²¹ e rifiutarla parzialmente²², in caso di mancata regolarizzazione. Essendo unico il protocollo, non è possibile procedere all'iscrizione immediata della sola parte soggetta all'articolo 20 del D.L. n. 91/2014, né è possibile per il Registro delle imprese non eseguire i dovuti controlli sulla domanda/denuncia che non vi è soggetta.

Domande di iscrizione di atti, in parte ricognitivi di effetti giuridici: quando l'atto notarile, allegato alla domanda, è in parte costitutivo degli effetti giuridici e in parte ricognitivo di effetti giuridici già verificatisi, l'iscrizione deve **sempre** essere richiesta presentando tante domande quante sono le date di decorrenza dei diversi effetti giuridici (conseguenti all'atto o precedenti allo stesso). Diversamente l'Ufficio non può procedere all'iscrizione immediata della stessa, spettando allo stesso verificare se sia possibile eseguire più adempimenti con un unico modello¹¹.

Domanda di iscrizione dell'atto di trasformazione: quando una società per azioni si trasforma in altra società, la domanda di iscrizione dell'atto di trasformazione è **soggetta** all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del D.L. n. 91/2014.

Quando una società, diversa dalle società per azioni, si trasforma in società per azioni, la domanda di iscrizione dell'atto di trasformazione **non è soggetta** all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del D.L. n. 91/2014, ma ai soli controlli **a priori** dell'Ufficio del Registro delle imprese.

Ai sensi dell'articolo 2500 c.c., l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative.

Domanda di iscrizione dell'atto di fusione o scissione: posto che, ai sensi di quanto prevedono le norme del codice civile, la fusione/scissione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte, l'**Ufficio non può procedere**:

- all'iscrizione dell'atto di fusione, né per le società incorporate che si estinguono per effetto della fusione né per la società incorporante o risultante dalla fusione, anche quando trattasi di società soggette all'art. 20 del D.L. n. 91/2014, qualora sia sospesa la domanda di iscrizione dell'atto relativa ad una delle società partecipanti alla fusione, a quella che ne risulta o alla società incorporante;
- all'iscrizione dell'atto di scissione per tutte le società partecipanti alla scissione e all'eventuale iscrizione della nuova società, anche quando trattasi di società soggette all'art.20 del D.L. n. 91/2014, qualora sia sospesa la domanda di iscrizione dell'atto relativa ad una delle società partecipanti alla scissione.

Protocolli precedenti non ancora evasi: rientra nella responsabilità del Notaio verificare, prima che sia inviata la domanda, la presenza di protocolli non ancora evasi relativamente all'impresa per la quale la domanda è presentata.

La verifica della coerenza e della non contraddittorietà fra i dati, i fatti e gli atti di cui si richiede l'iscrizione/deposito e quanto già pubblicato nell'archivio del Registro delle imprese, deve essere eseguita anche con riguardo alle domande già presentate al registro, ma non ancora iscritte, ciò che viene evidenziato nella relativa visura camerale, posto che quest'ultima, in caso di protocolli non ancora evasi, risulta "in aggiornamento".

*A cura della dott.ssa Esmeralda Candida Vocale
Responsabile del Settore Coordinamento pratiche RI-REA della Camera di commercio di
Torino*

-
- ¹ Il legislatore ha riservato solo ai notai lo specifico trattamento prescritto dall'art. 20 del D.L. n. 91/2014, sono esclusi, infatti, gli atti provenienti da professionisti diversi.
- ² Secondo quanto disposto dagli articoli 2188, 2189 c.c. e 11 del D.P.R. n. 581/95.
- ³ Intendendosi come tali tutte le domande di iscrizione, modifica e cessazione di atti, fatti e soggetti, la cui iscrizione sia prevista dalla legge.
- ⁴ Sono escluse anche le società in accomandita per azioni e le società consortili per azioni. Le società cooperative, invece, sono soggette all'ambito di applicazione dell'articolo 20 del D.L. n. 91/2014.
- ⁵ Si intendono presentate sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, le domande alle quali sia allegato un atto notarile:
- per l'iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese;
- a scopo meramente probatorio, quindi per comprovare la veridicità dei dati e dei fatti di cui si richiede l'iscrizione.
- ⁶ Sia relative alle imprese e a tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sia relative ai soggetti iscritti solo nel REA.
- ⁷ Le cui domande sono sempre soggette ai soli controlli del Registro delle imprese, anche quando presentate sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, anche se presentate successivamente al 31 agosto 2014.
- ⁸ Ciò vale sia con riguardo alle domande protocollate, in attesa di istruttoria, sia con riguardo alle domande sospese, in ordine alle quali l'Ufficio abbia riscontrato una o più irregolarità e attenda la regolarizzazione.
- ⁹ Intendendosi come tali tutte le domande di iscrizione, modifica e cessazione di fatti e soggetti, la cui iscrizione sia prevista dalla legge.
- ¹⁰ In quanto non richiesto.
- ¹¹ Spetta al Ministero dello Sviluppo Economico stabilire se con un unico modello è possibile eseguire più adempimenti pubblicitari. Nella Circolare MISE n. 3668/C del 27 febbraio 2014 sulla compilazione della modulistica (e in quelle precedentemente emanate) per le domande e le denunce al Registro delle imprese e al REA è stato chiarito quando questo è possibile.
- ¹² Quando dovuta.
- ¹³ Quando prescritta.
- ¹⁴ Previste dalle specifiche norme che prevedono e disciplinano ogni singolo adempimento pubblicitario.
- ¹⁵ Cinque giorni per le domande di iscrizione nel Registro delle imprese, trenta giorni per le domande di deposito nel Registro delle imprese e per le denunce REA.
- ¹⁶ Non risulta ancora chiaro se, con l'articolo 20 del D.L. n. 91/2014, debbano ritenersi implicitamente abrogate tutte le disposizioni normative che, relativamente alle domande di iscrizione da presentarsi sulla base di un atto notarile, attribuiscono a soggetti diversi dal notaio il dovere-potere di presentare la domanda al Registro delle imprese, con la conseguente attribuzione soltanto al Notaio dell'obbligo di presentarle al Registro delle imprese. Per il momento, dovrà essere una scelta del Notaio quella di provvedere prudentemente alla sottoscrizione e alla presentazione personale delle domande di iscrizione oppure no.
- ¹⁷ Immediata o a seguito della regolarizzazione della domanda sospesa.
- ¹⁸ Previste dalla legge per l'iscrizione, oggetto di controllo esclusivamente da parte del Notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto.
- ¹⁹ Salvo sospensioni dovute all'irregolarità della domanda.
- ²⁰ Tenendo inevitabilmente anche conto dei vincoli informatici e organizzativi che dettano i tempi tecnici di scarico di tutte le domande inviate sulla scrivania informatica dell'Ufficio del Registro delle imprese.
- ²¹ Con esclusivo riguardo alle irregolarità di sua competenza.
- ²² Relativamente alla sola parte non soggetta all'articolo 20 del D.L. n. 91/2014.